



diritto & religioni

Semestrale
Anno V - n. 2-2010
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

10



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno V - n. 2-2010
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
P. Colella, A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro
F. De Gregorio
S. Testa Bappenheim
G. Schiano
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

F. Petroncelli Hübler, M. Tedeschi

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133 - Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: mariotedeschi@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarienzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– versamento su conto corrente postale n. 11747870

– assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Essi riceveranno n. 2 fascicoli gratuiti della rivista. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Consiglio di Stato, Sez. I, parere 2 novembre 2009, n. 2750

Enti ecclesiastici – Personalità giuridica e riconoscimento – Fondazioni di culto – Riconoscimento personalità giuridica ex lege n. 222/1985 – Requisito dell’attività di religione o di culto – Valutazione del caso concreto – Necessità

In tema di riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici, il requisito dello svolgimento della « attività di religione o di culto » previsto dall’art. 16, l. 1. 20/5/1985 n. 222, deve essere attentamente valutato, caso per caso, e riconosciuto ricorrente quando in concreto siano ‘essenzialmente’ perseguite le attività esplicate nella tipologia prevista dallo stesso art. 16, attività che per l’avenuta evoluzione dei concetti di “religione e di culto”, può essere più largamente intesa, purché sia sempre prevalentemente riconducibile alle peculiari finalità religiose perseguite dalla Chiesa; peraltro, per evitare che il rispetto della normativa nella sua interpretazione possa dar luogo ad applicazioni puramente formali, occorrerà che nel concreto l’Amministrazione verifichi, di volta in volta, l’effettiva corrispondenza delle attività perseguite con le più volte evidenziate finalità (nella specie, il Consiglio di Stato ha ritenute sussistente il predetto requisito della « attività di religione o di culto » nella fondazione “Museo Diocesano”, dell’Istituto Storico “San Josemaria Escriva”, e della fondazione “Duomo di Mestre”).¹

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

¹ Nel parere in epigrafe si rileva che con la distinzione introdotta dall’art 16 l. n. 222/1985 fra “attività di religione o di culto” (lett. a) e “attività diverse da quelle di religione e di culto” (lett. b) il legislatore non abbia guardato al fine o all’intenzione remota che si propone l’ente nello svolgere l’attività, ma abbia considerato il fine specifico che è proprio della concreto attività svolta, quale è connaturato alla stessa. Ciò considerato, quindi, il Consiglio di Stato afferma che il concetto di attività di religione e di culto può essere più largamente inteso (anche rispetto a quanto in precedenza espresso in proposito dallo stesso Consiglio).

Visto il richiamo operato nel su massimato parere della lettera circolare su “La funzione pastorale dei musei ecclesiastici” emanata dalla Pontificia Commissione per i Beni culturali della Chiesa, si ritiene utile segnalare che tale lettera circolare è consultabile in:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_commissions/pcchc/documents/rc_com_pcchc_20010815_funzione-musei_it.html

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana

Sentenza 3 marzo 2010, n. 264

**Compravendita – Beni immobili – Beni culturali – Enti ecclesiastici
– Persone giuridiche private senza fini di lucro – Soprintendenza
– Dichiarazione di interesse – Autorizzazione alla alienazione**

L'art. 5, comma 5 del d. lgs n. 490/99 stabilisce espressamente che i "beni elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera a) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 (tra cui rientrano, per tabulas, anche le persone giuridiche private senza fini di lucro) sono comunque sottoposti alle disposizioni" di tale "Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2". Tra tali beni può dunque venire considerata anche una ex chiesa appartenente ad una Arcidiocesi, poichè quest'ultima - in quanto ente ecclesiastico - ha la natura di persona giuridica privata senza fini di lucro. Ne consegue che - come previsto espressamente dal citato comma 5 - la sottomissione del bene de quo al regime di tutela delineato dalla legge non può essere ancorata al suo inserimento, a titolo originario o di completamento, nell'apposito elenco descrittivo da presentare all'Amministrazione. Ciò rileva anche ai fini dell'obbligo della dichiarazione d'interesse relativa a beni non elencati. Al riguardo, stabilisce l'art. 55 del citato d. lgs n. 490/99 che le alienazioni dei beni in questione debbono essere soggette all'autorizzazione del Ministero (in Sicilia del competente Assessorato). In particolare, il comma 3 del citato articolo testualmente dispone che: "È altresì soggetta ad autorizzazione l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), e comma 4, lettera c) appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L'autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni". Infine, con l'art. 135 viene prevista la nullità delle alienazioni compiute senza l'osservanza delle menzionate modalità nonché la facoltà di prelazione in capo all'Amministrazione. Pertanto, si deve ritenere che - in corretta applicazione della menzionata normativa - l'eventuale contratto di compravendita avente ad oggetto un bene culturale rientrante nella categoria degli immobili sopra indicati risulti nullo se viene posto in essere senza il rispetto della citata procedura (nel caso di specie, non risultava richiesta né la prevista autorizzazione per l'alienazione della l'ex chiesa, né era stata effettuata, nei termini, la prescritta denuncia ex art. 58 del d. lgs n. 490/1999).

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

Consiglio di Stato, Sezione Quarta, Sentenza 27 luglio 2010, n. 4915

Edifici di culto – Islam – Destinazione d’uso – Ripristino dello stato dei luoghi – Luogo di culto – Musulmani – Libertà religiosa – Attività terziaria – Commercio all’ingrosso – Commercio al dettaglio – Verde agricolo – Attività di culto – Moschea – Pianificazione urbanistica

Ai sensi dell’art. 107, comma 5, della L.P. n. 13 del 1997 gli impianti per la raccolta, conservazione e lavorazione di prodotti agricoli e le aziende zootecniche industrializzate esistenti nel verde agricolo non possono essere adibiti ad altre destinazioni, salvo che tutta l’area asservita all’impianto venga destinata nel piano urbanistico comunale a zona per insediamenti produttivi o a zona residenziale o ad opere o impianti di pubblico interesse. Finché non è intervenuto il cambiamento di destinazione d’uso nel piano urbanistico comunale le costruzioni non possono essere utilizzate per altre attività che per quelle per le quali sono state realizzate. Posto tale divieto nella normativa vigente sin dal 1980, in assenza di prova circa la preesistenza di diversa destinazione di un edificio, si incorre nel divieto in questione (Nel caso di specie, veniva respinto il ricorso del proprietario di un immobile, adibito in parte a luogo di culto musulmano, che asseriva come il cambio della destinazione d’uso di tale edificio fosse avvenuto del tutto legittimamente, essendo detta attività di culto ricomprendibile nell’ambito dell’attività terziaria svolta, già prima del 1992, in tale edificio).

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it